



COMUNE DI BAGNARA CALABRA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
DEL
COMUNE DI BAGNARA CALABRA**

Approvato con Deliberazione della Giunta municipale n. 27 del 25.02.2021

Titolo I: ISTITUZIONI E PRINCIPI GENERALI

- Art. 1: Servizio di Polizia Locale**
- Art. 2: Funzioni del Sindaco**
- Art. 3: Funzioni, compiti e ambiti territoriali della Polizia Locale**
- Art. 4: Funzioni di Polizia Giudiziaria**
- Art. 5: Funzioni di Polizia Stradale**
- Art. 6: Funzioni di Pubblica Sicurezza**
- Art. 7: Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato**
- Art. 8: Collaborazione alle attività di protezione civile**
- Art. 9: Relazioni Sindacali**

Titolo II: ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 10: Organico del Servizio**
- Art. 11: Ordinamento strutturale del Servizio**
- Art. 11bis: Gestione associata del Servizio di Polizia Locale**
- Art. 12: Dotazione organica**

Titolo III: ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE

- Art. 13: Compiti del Comandante**
- Art. 14: Compiti degli altri Appartenenti al Servizio di Polizia Locale**
- Art. 15: Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali**
- Art. 16: Diritti e Doveri**
- Art. 17: Istanza e Reclami**

Titolo IV: NORME SPECIALI D'ACCESSO

- Art. 18: Aggiornamento professionale**
- Art. 19: Mansioni, Incarichi e Incompatibilità**
- Art. 20: Procedimenti Disciplinari**
- Art. 21: Encomi ed elogi**
- Art. 22: Missioni ed Operazioni Esterne di Polizia Locale**

Titolo V: DISCIPLINA DEL SERVIZIO

- Art. 23: Programmazione**
- Art. 24: Organizzazione del Servizio**
- Art. 25: Rapporto di Servizio**
- Art. 26: Orario di Servizio**
- Art. 27: Inizio e Termine del Servizio**
- Art. 28: Riconoscimento in Servizio**
- Art. 29: Tessera e Distintivo di Riconoscimento**
- Art. 30: Cura della Persona**
- Art. 31: Saluto**
- Art. 32: Uniforme**
- Art. 33: Armamento**

Titolo VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34: Distintivi di grado

Art. 35: Appartenenza al Servizio

Art. 36: Scorte d'onore e gonfalone del comune

ALLEGATI

ALLEGATO A: Distintivi di grado del Servizio di Polizia Locale

Titolo I
ISTITUZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Servizio di Polizia Locale

1. Il presente Regolamento, che abroga ogni precedente norma regolamentare vigente in materia, va a disciplinare l'organizzazione, le attività e le funzioni del Servizio di Polizia Locale in attuazione degli articoli 4) e 7) della Legge 7 marzo 1986, n° 65, nonché della Legge Regionale 7 giugno 2018, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni e dello Statuto.
2. Le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli enti locali, in forma singola o associata, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, il Servizio di Polizia Locale sarà eretto a Corpo raggiungendo un numero minimo di sette operatori di polizia locale compreso il Comandante. Ove eretto a Corpo di Polizia Locale, ai fini della dotazione organica è prevista, di norma, almeno una unità operativa ogni cinquecento abitanti.
3. Il Servizio di Polizia Locale gode di autonomia gestionale ed è organizzato secondo il principio del decentramento. Ove sia istituito in Corpo di Polizia Locale, esso non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.
4. Il personale della polizia locale, con esclusione delle figure apicali titolari di P.O. che restano fungibili, non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dalla legge Regionale 15/2018, anche negli enti locali ove presti servizio un solo operatore della Polizia Locale.
5. L'organizzazione e il funzionamento del Servizio sono disciplinati dal presente regolamento.
6. Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio al C.C.N.L. e alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.

Art. 2
Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, stabilisce gli indirizzi politici dell'attività di Polizia Locale, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Sindaco impartisce le direttive al Comandante, fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti nell'assolvimento delle funzioni di Polizia Locale.
3. Il Sindaco concorre ad assicurare anche la cooperazione della Polizia Locale con le Forze di Polizia statali nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno – Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza.

Art. 3
Funzioni, compiti e ambiti territoriali della Polizia Locale

1. La Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo statuto e dai regolamenti, speciali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.
2. L'ambito territoriale ordinario dell'attività di Polizia Locale è quello del Comune, fatti salvi i casi indicati dalla normativa quadro ed eventuali integrazioni di essa, ed in particolare nel caso di gestione associata e di coordinamento delle forze di Polizia, nonché dal presente regolamento.

3. La Polizia Locale, nell'osservanza della normativa vigente, provvede a:
- a) esercitare le funzioni indicate dalla Legge 7 marzo 1986, n° 65 e dalla Legge Regionale 24/90 e successive modificazioni;
 - b) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) svolgere le incombenze e i servizi di polizia giudiziaria e quindi vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e d'ogni altre disposizioni normative emanate dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a: polizia urbana, rurale, edilizia, igiene e sanità pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio, sicurezza urbana e polizia di prossimità;
 - d) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;
 - e) assolvere alle funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali, nei limiti e forme di legge, con particolare riguardo a: attività informativa, di accertamento e raccolta dati, commercio in ogni sua forma, i pubblici esercizi, attività ricettive, le attività produttive ed ogni altra attività regolamentata dalle leggi di P.S.;
 - f) accertare gli illeciti amministrativi e penali e curarne l'iter procedurale sino alla conclusione del procedimento;
 - g) prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
 - h) svolgere funzioni attinenti alla tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
 - i) adempiere alle istruzioni di servizio ed alle altre incombenze proprie della Polizia Locale;
 - j) cooperare nelle forme di legge, con particolare riguardo all'art.6 della legge 24.07.2008 nr.125, con le altre forze di Polizia, secondo i Piani di Controllo del territorio di cui all'art.7 del medesimo disposto normativo, dietro coordinamento del Sindaco e su direttiva del Ministro dell'Interno;
 - k) svolgere le funzioni e operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune

Art. 4

Funzioni di Polizia Giudiziaria

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57 Codice Procedura Penale, le funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli Agenti e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita al Comandante ed agli addetti al coordinamento e al controllo, così come stabilito all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
2. Di ogni fatto che possa avere rilevanza sotto il profilo penale di cui siano venuti a conoscenza, gli appartenenti al Servizio devono informare senza ritardo il Comandante affinché possa valutare le successive procedure o attività da porre in essere.
3. Le comunicazioni di notizie di reato ex art.347 c.p.p. dirette all'Autorità Giudiziaria ed ogni altra corrispondenza con detta Autorità, devono essere valutate e siglate dal Comandante.

Art. 5

Funzioni di Polizia Stradale

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita le funzioni di Polizia Stradale, di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n°285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, consistenti in:

- a) prevenzione e accertamento d'illeciti in materia di circolazione stradale;
 - b) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari;
 - c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a disciplinare il traffico;
 - d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;
 - e) la tutela ed il controllo sull'uso della strada.
2. Il personale di Polizia Locale concorre altresì alle operazioni di soccorso stradale in genere.

Art. 6

Funzioni di Pubblica Sicurezza

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti degli artt.3 e 5 della Legge n° 65/86, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica d'Agente di pubblica sicurezza.
2. Il Prefetto, previa comunicazione dal Sindaco, conferisce al suddetto personale, la qualifica d'Agente di pubblica Sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di legge.
3. La qualifica d'Agente di Pubblica Sicurezza, è dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, sia accertato il venire meno di alcuno dei requisiti indicati al precedente capoverso.

Art. 7

Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale esercitano, nel territorio di competenza, le funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità.
2. Nell'ambito della legislazione vigente, il Sindaco può sottoscrivere protocolli di intesa con le competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della legge 24.07.2008 nr.125 e s.m.i. il Sindaco sovrintende alle funzioni in materia di pubblica sicurezza e concorre ad assicurare la cooperazione tra le forze di polizia statali e locali; tali rapporti vengono demandati ai piani coordinati di controllo del territorio secondo le modalità operative determinate dal Prefetto e dal Ministro dell'Interno.

Art.8

Collaborazione alle attività di Protezione Civile

1. Il Servizio di Polizia Locale, quale struttura permanente operante sul territorio, collabora con i servizi comunali di protezione civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto dalla vigenti leggi e regolamenti in materia di protezione civile.

Art. 9

Relazioni Sindacali

1. L'organizzazione del Servizio di Polizia Locale e l'espletamento dei servizi d'istituto, sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di garantire un corretto sistema di relazioni sindacali che consenta una efficace attività di partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali, nonché lo sviluppo sia della qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, sia della professionalità e del miglioramento delle condizioni di lavoro degli appartenenti al Servizio.

Titolo II

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 10

Organico del Servizio

1. Ai sensi del vigente Regolamento l'organico del Servizio è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'art. 7, comma 2 della Legge 7 marzo 1986, n° 65, dalla legge Regionale 15/2018 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle norme generali dettate dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr.267.

Art. 11

Ordinamento strutturale del Servizio

1. Il Servizio di Polizia Locale è composto da un Comandante (Responsabile Apicale con funzioni dirigenziali i cui all'art.109 D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.) di cat.D giuridica – Ruolo Funzionari di P.L. - e da operatori di Polizia Locale di cat.C giuridica – Ruolo Agenti di P.L. -, in numero sufficiente a svolgere i compiti d'istituto e comunque secondo la dotazione organica disciplinata dall'ente.
2. In assenza di Comandate di cat.D, il Sindaco può affidare l'incarico di coordinamento e controllo di altri addetti appartenenti alle fasce di responsabilità uguali o inferiori (ex art.5 legge 65/1986) ad operatore di Polizia Locale di cat.C che abbia comprovata esperienza e garantisca l'efficienza del servizio. Per tali incarichi potranno essere riconosciuti, in sede di contrattazione decentrata, eventuali benefici economici, nel rispetto del CCNL funzioni locali 2018.
3. Per le maggiori esigenze di servizio connesse alla stagione estiva od a periodi di particolare afflusso turistico, l'Amministrazione potrà procedere all'assunzione di personale stagionale o straordinario nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, compatibilmente con le risorse finanziarie.
4. Al Servizio di Polizia Locale possono essere assegnati, ai fini di un più efficace ed efficiente assolvimento delle attività di istituto, dipendenti dell'Amministrazione appartenenti ad altre aree e/o profili professionali con funzioni amministrative e di cooperazione al fine di ottimizzare le risorse umane, dispensare gli operatori di Polizia Locale dalle mansioni amministrative e così aumentare la proiezione esterna ed il controllo del territorio. In tal caso queste figure non svolgeranno funzioni di polizia e né rivestiranno le qualità giuridiche di cui alla legge quadro 65/86.

Articolo 11bis

Gestione associata del Servizio di Polizia Locale

1. Nel caso di gestione associata stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, gli operatori di polizia Locale conservano il rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza.
2. Il servizio di Polizia Locale in forma associata sarà diretto dal Comandante del Comune di capofila, individuato nella convenzione. Nel caso in cui il Servizio associato di Polizia Locale raggiunga un numero minimo di sette operatori compreso il Comandante, sarà eretto a Corpo di Polizia Locale intercomunale.

3. Il Comandante del Servizio di Polizia Locale svolto in forma unificata, coordinerà e disporrà l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze delle Amministrazioni interessate, ed assolverà le altre funzioni di cui agli art. 9 della legge 65 del 1986 e successive modificazioni.
4. I dettagli del servizio associato dovranno essere definiti con apposita convenzione.

Titolo III **ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE**

Art. 12

Dotazione Organica

1. La dotazione organica di personale del Servizio di Polizia Locale è determinata in base ai criteri dettati dalla legge Regionale 15/2018 tenendo conto dei principi di funzionalità ed efficienza, in rapporto al numero degli abitanti residenti ed alla popolazione fluttuante, alla estensione e morfologia del territorio, ai flussi ed alle caratteristiche del traffico, alle caratteristiche socio - economiche, culturali, turistiche, urbanistiche ed ambientali del Comune.
2. La dotazione organica, che sarà determinata con apposito atto di Giunta Comunale, è sottoposta a periodica revisione in relazione alla evoluzione dei parametri di cui al comma 1.

Art. 13

Compiti del Comandante

1. Al Comandante compete la direzione, la gestione, l'organizzazione e l'addestramento degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, dei quali è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore da questi delegato. In particolare:
 - a) cura l'aggiornamento tecnico professionale dei componenti il Servizio;
 - b) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente, assegnandolo allo svolgimento di funzioni, competenze e servizi, a seconda dei requisiti e delle attitudini possedute;
 - c) dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
 - d) provvede a tutti i servizi, ordinari e straordinari d'istituto a mezzo di ordini di servizio;
 - e) dirige e coordina i servizi del Servizio con quelli delle altre forze di Polizia e della Protezione Civile secondo le intese stabilite dall'Ente;
 - f) propone encomi al personale ritenuto meritevole;
 - g) esercita l'azione disciplinare seguendo le procedure previste dalle normative vigenti con particolare riguardo al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, nr.165;
2. Con riferimento alla peculiare attività della Polizia Locale, provvede altresì:
 - a) all'attività di studio, ricerca ed elaborazione di programmi, piani e progetti;
 - b) al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta;
 - c) all'attività di direzione, coordinamento e controllo del personale dipendente;
 - d) a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte;
 - e) a curare il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, con i Comandi d'Arma e di Polizia e con le altre Autorità civili, religiose e militari;
 - f) ad esprimere pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale o le materie di propria pertinenza;

- g) a segnalare al Sindaco, fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi comunali, anche sulla scorta dei rapporti di servizio redatti dal personale dipendente in servizio esterno;
 - h) a compiere quant'altro demandato dallo Statuto, dal Regolamento e dal C.C.N.L., assumendone conseguentemente le connesse responsabilità civili, penali ed amministrativo contabili.
3. Al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della comunità, alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica e all'efficienza dei servizi alla cittadinanza, compiti per i quali la Polizia Locale ha il dovere di porre in essere tutte le attività di specifica competenza, il Comandante del Servizio sovrintende e coordina gli interventi e le emergenze da eseguire sul territorio negli specifici ambiti di pertinenza, avvalendosi anche del personale delle altre Aree o Settori dell'Ente.
 4. Il Comandante riferisce annualmente un rendiconto al Sindaco o suo delegato sugli obiettivi raggiunti.
 5. In assenza di Comandante tutte le funzioni ed i compiti a lui demandati vengono svolti dal coordinatore di cui all'art.11 comma2.

Art. 14

Compiti degli altri Appartenenti al Servizio di Polizia Locale

1. Gli operatori di Polizia Locale devono assolvere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute; collaborano tra loro integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale.
2. Insieme al senso di disciplina verso i Superiori e di cortesia verso i colleghi, devono tenere in pubblico, contegni e modi corretti ed urbani al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza.
3. Espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto, elevano i relativi verbali di contestazione e comminano le sanzioni pecuniarie principali ed accessorie previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze.
4. Svolgono le proprie funzioni quali appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche assegnategli di cui devono essere muniti per la esecuzione di tutti i compiti istituzionali; essi sono anche responsabili della tenuta e cura del materiale di reparto del quale sono assegnatari.
5. In via transitoria e fino all'approvazione dei regolamenti regionali previsti dalla legge Regionale 15/2018, all'interno della categoria di appartenenza e nel rispetto dell'anzianità di servizio e della posizione economica raggiunta, gli agenti sono suddivisi per fasce di responsabilità, secondo lo schema riportato in Allegato A, progredendo nel grado in automatismo. I segni distintivi, indicati nell'Allegato A al presente regolamento, hanno una mera funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico del personale; essi vengono attribuiti in base allo specchio contenuto nel presente regolamento con atto determinativo del Comandante.

Art. 15

Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti del Comandante e/o del Coordinatore e degli altri superiori gerarchici nel Servizio.
2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartiti dai superiori gerarchici.

3. Qualora l'appartenente al Servizio riceva dal proprio superiore un ordine che ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza scritta allo stesso superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Servizio è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde, a tutti gli effetti, il superiore che lo ha impartito.
4. Non deve comunque essere eseguito l'ordine del superiore quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge o ne costituisca illecito penale o amministrativo. In tal caso, l'appartenente al Servizio ne informa immediatamente i superiori.

Art. 16

Diritti e Doveri

1. Il Servizio di Polizia Locale esplica i compiti istituzionali con personale femminile e maschile con parità di attribuzioni, funzioni e compiti.
2. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti ad osservare i doveri inerenti le loro funzioni ed ogni altro dovere previsto dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme disciplinari stabilite dal contratto nazionale di lavoro e da quelle del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
3. Gli appartenenti al Servizio improntano il proprio comportamento al senso di lealtà e di correttezza verso i propri superiori, i colleghi ed i subordinati, nonché al rispetto ed alla cortesia verso il pubblico, in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività.
4. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio a termini di quanto disposto dalle vigenti norme di legge e non possono fornire, a chi non ne abbia diritto, notizie relative ai servizi d'istituto o ad operazioni di qualsiasi natura qualora ne possa derivare danno all'Amministrazione Comunale, a terzi ovvero all'interesse pubblico tutelato dalla norma.
5. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto all'informazione ed all'accesso alla documentazione amministrativa, così come disciplinato dal relativo regolamento comunale e dalle vigenti norme di legge in materia.
6. Fatte salve le libertà individuali e sindacali gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale non possono esprimere pubblicamente giudizi o dichiarazioni che impegnino il Servizio del quale è esclusivo portavoce il Comandante.

Art. 17

Istanza e Reclami

1. Le istanze e i reclami sono presentati seguendo la via gerarchica. Le risposte alle istanze e ai reclami sono comunicate, per iscritto, per via gerarchica.
2. I superiori non possono ricusare di trasmettere a chi di dovere, dopo aver espresso il loro parere per iscritto, le istanze e i reclami ricevuti.

Art. 18

Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale deve essere assicurato periodicamente dal Comune di Limbadi all'interno del Servizio mediante lezioni o seminari di addestramento dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
2. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di giornate di studio.
3. La formazione degli addetti alla polizia Locale, comunque, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art. 6 della Legge n° 65/86 e dalla Legge Regionale n° 15/2018 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Nella programmazione dell'aggiornamento e formazione del personale della Polizia Locale il Comune di Limbadi potrà richiedere il supporto di altri enti locali.

Art. 19

Mansioni, Incarichi e Incompatibilità

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono impiegati esclusivamente in mansioni proprie della categoria di appartenenza, a termini delle vigenti norme di legge nonché delle norme contrattuali e di quelle del presente regolamento, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro e dei compiti d'istituto.
2. In virtù della infungibilità del loro ruolo, gli appartenenti alla Polizia Locale, con eccezione dei responsabili apicali titolari di P.O., non potranno essere adibiti ad altre mansioni non compatibili con le funzioni di cui alla legge-quadro 65/1986 ed alla legge Regionale 15/2018.

Art. 20

Procedimenti Disciplinari

1. I procedimenti disciplinari sono conformi a quanto stabilito in materia dal codice disciplinare di cui alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo criteri di tempestività, efficacia, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa e ispirati al principio del contraddittorio.
2. Il Comandante e/o coordinatore provvede direttamente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, del rimprovero verbale e della censura.
3. Per l'irrogazione di sanzioni superiori alla censura il Comandante e/o coordinatore segnala i fatti contestati all'ufficio dell'Amministrazione Comunale appositamente individuato per i procedimenti disciplinari.

Art. 21

Encomi ed elogi

1. Al personale del Servizio di Polizia Locale particolarmente distintosi per impegno, diligenza o capacità professionale nello svolgimento di particolari compiti ovvero per il compimento di atti di merito, di coraggio o di abnegazione, che abbiano arrecato un beneficio d'immagine all'istituzione, possono essere conferiti encomi ed elogi nel seguente ordine di importanza:
 - a) encomio solenne del Sindaco;
 - b) encomio semplice ed elogio scritto del Comandante e/o coordinatore;
2. L'encomio solenne, tributato dal Sindaco su proposta del Comandante è attribuito per rilevanti atti di valore, di coraggio o di abnegazione ovvero per eccezionali meriti di servizio. Lo stesso è specificatamente motivato e non può in alcun caso riferirsi in forma generica allo svolgimento dei compiti normalmente propri della qualifica e delle mansioni dei singoli dipendenti.
3. L'encomio semplice è tributato dal Comandante e/o coordinatore per comportamenti particolarmente significativi dai quali sono emersi capacità operativa, impegno, intuizione e spirito di iniziativa nell'espletamento di attività d'istituto.
4. L'elogio è tributato dal Comandante e/o coordinatore, allorché, al di fuori dei casi per i quali viene conferito l'encomio semplice, si rende opportuno attribuire un riconoscimento ai dipendenti che si siano distinti nel compimento di un'attività di istituto.
5. Gli elogi e gli encomi sono comunicati agli interessati e sono registrati sul foglio matricolare dei dipendenti stessi.

Art. 22

Missioni ed Operazioni Esterne di Polizia Locale

1. Le missioni del personale del Servizio esterne al territorio comunale sono autorizzate dal Comandante e/o coordinatore:
 - a) per soli fini di studio ed aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza;
 - b) per rinforzare altri Corpi o Servizi in occasioni particolari o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate. Di ciò va data preventiva comunicazione al Prefetto;
 - c) per rinforzare Corpi o Servizi in occasioni di eventi calamitosi o d'infortuni pubblici o privati fermo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Sindaco ed al Prefetto.
2. Le operazioni esterne di Polizia d'iniziativa di singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio d'appartenenza.
3. Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per studio, collegamento e rappresentanza, è liquidato e pagato dall'ente d'appartenenza.
4. Negli altri casi, i rapporti economici fra Enti o Autorità e personale all'uopo autorizzato dall'Amministrazione Comunale saranno definiti direttamente tra le parti nel rispetto della normativa in vigore.

Titolo V DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Art. 23

Programmazione

1. La pianificazione, la programmazione, l'organizzazione generale dei servizi d'istituto ed il conseguente impiego del personale avviene secondo le disposizioni impartite dal Comandante e/o coordinatore nel rispetto delle norme in materia di organizzazione del lavoro contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e in quello decentrato integrativo, nonché nel rispetto degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali e delle norme del presente regolamento.
2. I servizi d'istituto sono organizzati in modo da salvaguardare il personale da pericoli per la propria incolumità e salute, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
3. I servizi interni o di minor aggravio sono di massima affidati al personale più anziano o che versi in particolari condizioni di salute adeguatamente certificate da strutture sanitarie pubbliche. In ogni caso, i servizi più gravosi sono equamente ripartiti fra tutto il personale.

Art. 24

Organizzazione del Servizio

1. Il **memoriale del servizio giornaliero** costituisce il documento che registra la situazione organica degli uffici e servizi nei quali si articola il Servizio di Polizia Locale e dei quali programma quotidianamente le attività d'istituto. Viene compilato dal Comandante e/o coordinatore ed esposto nel Comando entro le ore 19:00 del giorno precedente lo svolgimento delle attività previste. Eventuali successive variazioni sono comunicate direttamente e tempestivamente al personale interessato a cura dell'ufficio di appartenenza.
2. L'**ordine di servizio** è il documento redatto dal Comandante e/o coordinatore che viene consegnato agli operatori in occasione di ogni servizio esterno automontato o appiedato; esso contiene i dettagli e gli obiettivi del servizio stesso, viene firmato dal Comandante e/o

coordinatore alla consegna, deve essere compilato in ogni sua parte e restituito dagli operatori al termine del servizio al predetto responsabile che provvederà a controllarlo e vistarlo.

Art. 25

Relazione di Servizio

1. Nel caso in cui si verificano fatti o circostanze che richiedano maggiori attenzioni o che possano avere seguiti giudiziari o debbano essere posti all'attenzione dei superiori o inoltrate ad altre Autorità, oltre all'ordine di servizio dovrà essere redatta dettagliata Relazione di Servizio che andrà consegnata al Comandante e/o coordinatore per il seguito da praticarsi.
2. Gli appartenenti al Servizio hanno sempre l'obbligo di comunicare, senza ritardo, al superiore diretto, ogni novità urgente ed importante inerente il servizio, anche verbalmente.

Art. 26

Orario di Servizio

1. L'orario di lavoro, nell'ambito di quanto stabilito dalle norme contrattuali, è funzionale all'orario di servizio.
2. L'orario di servizio copre tutti i giorni dell'anno e l'intero arco temporale di essi, nel rispetto dell'orario di lavoro determinato dalle vigenti norme contrattuali e accordi sottoscritti.
3. La strutturazione dell'orario di servizio, come pure l'istituzione del servizio di reperibilità del personale nei casi di pronto intervento per far fronte a pubbliche calamità o a situazioni di straordinaria urgenza, sono in ogni caso effettuate nel rispetto delle relative norme contrattuali vigenti e degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali.

Art. 27

Inizio e Termine del Servizio

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita e, a tal fine, si accerta tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.
2. Il personale che, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a presentarsi in servizio ne dà tempestiva comunicazione all'ufficio di appartenenza e, comunque, prima dell'orario in cui avrebbe dovuto assumere il servizio stesso, salvo comprovato impedimento.
3. Nei servizi interni ed esterni a carattere continuativo, con cambio sul posto, così come individuati da apposito provvedimento del Comandante e/o coordinatore nel rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, il personale che ha terminato il proprio orario di servizio non deve allontanarsi fino a quando la continuità del servizio non sia stata assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo.
4. Nell'espletamento dei servizi esterni, in presenza di situazioni di flagranza, illecito, espletamento funzioni di polizia stradale e/o emergenza che richiedano il protrarsi della presenza sul posto oltre l'orario previsto, il personale comandato deve trattenersi ed attendere ai compiti e doveri d'istituto informando immediatamente i superiori diretti per ricevere direttive.

Art. 28

Riconoscimento in Servizio

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale operanti in uniforme che per ragioni di servizio vengano in contatto con i cittadini, sono tenuti a dichiarare, qualora ne venga fatta espressa richiesta, il proprio numero di matricola, la qualifica di servizio o grado, il cognome e il nome.

2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale autorizzati a svolgere il servizio in abito civile, nel momento in cui debbano far conoscere la loro qualità o allorché l'intervento di servizio assuma rilevanza esterna, sono tenuti ad applicare sull'abito, in modo visibile, la placca di riconoscimento e ad esibire, ove richiesto, la tessera di riconoscimento.

Art. 29

Tessera e Distintivo di Riconoscimento

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale è munito della tessera personale di riconoscimento che riporta la fotografia degli assegnatari e ne attesta il numero di matricola, le generalità, la qualifica di servizio e le qualità giuridiche rivestite. La tessera va rinnovata in caso di cambiamento della qualifica.
2. Ai fini di una loro agevole individuazione da parte dei cittadini, gli appartenenti al Servizio possono essere muniti di un distintivo o placca di riconoscimento, da portare sempre sull'uniforme ovvero da applicare in modo visibile, sulla giacca o su analogo capo di abbigliamento, nei casi in cui essi prestino servizio in abito civile.
3. Le caratteristiche tecniche del modello sono determinate dalla normative vigenti.
4. È fatto obbligo a tutti gli appartenenti al Servizio di portare con sé la tessera durante il servizio e, se operanti in abito civile, il distintivo di riconoscimento.
5. La tessera e il distintivo sono restituiti all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal servizio e sono altresì ritirati nel caso di sospensione dal servizio.
6. Nel caso di emanazione del regolamento regionale che disciplini la materia, il presente articolo si intenderà caducato.

Art. 30

Cura della Persona

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale ha cura della propria persona e del proprio aspetto esteriore e mantiene un comportamento consono al decoro dell'uniforme e alla dignità della funzione.

Art. 31

Saluto

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti, durante il servizio, a rivolgere il saluto ai cittadini che li interpellano, alle autorità e ai superiori gerarchici e questi ultimi hanno l'obbligo di rispondere.
2. Il saluto si esegue nei seguenti modi:
 - a) In uniforme con berretto calzato, portando la mano destra alla visiera, piegata leggermente verso il basso, con il dito pollice chiuso e parallelo;
 - b) In uniforme senza berretto calzato, portando le braccia ai fianchi di scatto e ruotando la testa verso il superiore;
 - c) In abiti civili secondo rituali comuni di saluto.

Art. 32

Uniforme

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme le cui caratteristiche sono definite con le modalità di cui alla Legge 65/86, alla Legge Regionale 15/2018 e s.m.i. nonché agli emanandi regolamenti regionali.
2. È autorizzato l'uso dell'uniforme per l'espletamento di missioni esterne al territorio comunale.

3. Il Comandante può autorizzare il personale dipendente, individualmente e per un periodo di tempo limitato, ad indossare in servizio l'abito civile per lo svolgimento di un particolare compito ovvero per gravi motivi.

Art. 33

Armamento

1. L'armamento del personale del Servizio di Polizia Locale è disciplinato dalla Legge 65/86 e s.m.i. e dal D.M. 4 marzo 1987, nr.145 e consiste nella pistola semiautomatica che viene assegnata al personale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e previo rilascio di attestazione di abilitazione al maneggio delle armi da ottenere dopo aver frequentato apposito corso.
2. L'arma in dotazione viene assegnata in via continuativa e può essere portata, nel rispetto dei principi della legge quadro ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, anche al di fuori dell'orario di servizio purché nell'ambito territoriale di appartenenza.
3. Il personale del Servizio può essere altresì munito di altri idonei strumenti per la esclusiva difesa personale purché conformi alla disciplina nazionale e comunitaria, previa approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 34

Distintivi di grado

1. Nelle more dell'emanazione dei regolamenti di cui alla Legge Regionale 15/2018, sotto il profilo della classificazione dei ruoli e dell'inquadramento dei gradi dei Corpi di Polizia Locale, si ravvisa l'opportunità di rendere l'attuale distinzione in gradi quanto più moderna ed aderente alle finalità del sistema di classificazione professionale del personale previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in applicazione del principio di equivalenza delle mansioni.
2. Nell'attuale *vacatio* regolamentare, i distintivi di grado vengono quindi individuati attraverso un meticoloso esame della legislazione e dei regolamenti esistenti presso i principali Corpi di Polizia Locale che tendono ad uniformarsi su base regionale, secondo un criterio di flessibilità idoneo a valorizzare le capacità professionali degli addetti, nonché al fine di renderli assimilabili alle Forze di Polizia ad ordinamento statale e quindi rendere nitida la distinzione dei ruoli anche all'utenza, senza lasciare margini di confusione.
3. Rileva inoltre che le denominazioni correlate a ciascun distintivo di grado e la loro foggia hanno effetto esclusivamente ai fini dell'attribuzione del distintivo medesimo, con esclusione di ogni ulteriore effetto economico o funzionale in relazione all'applicazione di norme attinenti al contratto di lavoro.
4. L'avanzamento formale del personale del ruolo Agenti avviene in automatismo con atto determinativo del Comandante.
5. Sull'uniforme possono essere portate, previa autorizzazione del Comandante e/o coordinatore, decorazioni al valore civile o militare nonché le onorificenze previste dallo Stato Italiano; possono altresì essere portati nastrini relativi a anzianità di servizio, comando, specializzazioni e/o abilitazioni in uso comune presso i Corpi di polizia statali e spille relative a brevetti e specializzazioni civili e/o militari.
6. Nel caso di emanazione del regolamento regionale che disciplini la materia dei distintivi di grado, il presente articolo si intenderà caducato.

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Appartenenza al Servizio

Lo spirito di Servizio è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni e sulla storia del Servizio di Polizia Locale, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenerne elevato il prestigio.

Art. 36

Scorte d'onore e gonfalone del comune


1. Le scorte d'onore sono disposte, di volta in volta, dal Sindaco, nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, ovvero qualora il Sindaco disponga che sia esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
2. L'Amministrazione Comunale fa uso, nelle cerimonie ufficiali del Gonfalone.

ALLEGATO "A"

DISTINTIVI DI GRADO DEL SERVIZIO



I segni distintivi, indicati nel presente ALLEGATO "A", hanno una mera funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico del personale; essi vengono attribuiti in base allo specchio sottoindicato in automatismo, salvo l'incarico di Comandante che dovrà seguire le disposizioni di cui al D.Lgs 267/2000, legge 65/1986, legge Regionale 24/90, del presente Regolamento e di ogni altra disposizione regolamentare e/o contrattuale.

COMANDANTE Cat.D giuridica - Funzionario - UFFICIALE DI P.G.



2 stelle colore oro a 6 punte bordate di rosso – soggolo colore oro con 2 galloni dorati. Lo stesso grado, ma senza bordatura rossa, sarà attribuito all'Addetto al coordinamento e controllo individuato in assenza di Comandante nella cat.D

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Agente | dal 1° al 4° anno di anzianità |
| Agente scelto (1 baffo rosso) | dal 5° all'8° anno di anzianità |
| Assistente (2 baffi rossi) | Dall'9° al 12° anno di anzianità |
| Assistente capo (3 baffi rossi) | dal 13° al 18° anno di anzianità |
| Vice Sovrintendente (1 binario oro) | dal 19° al 26° anno di anzianità |
| Sovrintendente (2 binari oro) | dal 27° al 30° anno di anzianità |
| Sovrintendente Capo (3 binari oro) | dal 30° anno di anzianità |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>Agente scelto (1 baffo rosso) – soggolo nero con gallone nero</p> | <p>Assistente (2 baffi rossi) - soggolo nero con gallone nero</p> |



Assistente capo (3 baffi rossi) – soggolo nero con gallone nero



Vice Sovrintendente (1 binario dorato) – soggolo oro con striscia nera e 1 gallone oro con striscia nera



Sovrintendente (2 binari dorati) – soggolo oro con striscia nera e 2 galloni oro con striscia nera



Sovrintendente Capo (3 binari dorati) – soggolo oro con striscia nera e 2 galloni oro